



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Settore Accreditamento Istituzionale Health
Technology Assessment (HTA) rapporti con il mercato
U.O.S Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici - HTA

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL.
E per il Loro tramite
Ai Resp. Servizi Farmaceutici ASL
Ai MMG e PLS

A Federfarma
A Assofarm
e, per il Loro tramite
A tutte le farmacie di Comunità

Oggetto: Trasmissione DD n. 9 del 14/01/2026

Si trasmette, in allegato alla presente, il Decreto Dirigenziale n. 9 del 14/01/2026 ad oggetto *“REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI - REGIONE CAMPANIA” ai sensi dell’art. 5 c.14 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.*

Come indicato nel citato Regolamento, si precisa che i Servizi Farmaceutici delle AA.SS.LL., con periodicità, sono tenuti a comunicare ai MMG/PLS, per il tramite delle competenti articolazioni distrettuali aziendali, gli esiti delle verifiche effettuate in materia di appropriatezza prescrittiva, al fine di prevenire il reiterarsi delle casistiche evidenziate nell’elenco allegato.

La Dirigente di U.O.S.
Dott.ssa Francesca Futura BERNARDI

Il Dirigente di Settore
Dott. Ugo TRAMA



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

UGO TRAMA
FRANCESCA FUTURA BERNARDI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
9	14/01/2026	204	04	00

Oggetto:

***"REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE
AZIENDALI - REGIONE CAMPANIA" ai sensi dell'art. 5 c.14 dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412:
 - istituisce la Struttura Tecnica Interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SISAC);
 - prevede che tale Struttura rappresenti la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
 - prevede, altresì, che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b. l'art 4, comma 9-bis, della citata legge n. 412 del 1991, estende alla citata Struttura Tecnica Interregionale la rappresentanza di parte pubblica anche per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per le farmacie pubbliche e private, prevedendo che il relativo procedimento di contrattazione collettiva sia disciplinato mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
- c. l'art 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina il rapporto con le farmacie pubbliche e private attraverso convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma del citato articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- d. l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 164/CSR), ha ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale;
- e. in particolare, l'art 5, comma 6, del suddetto Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, stabilisce che l'ipotesi di Accordo Collettivo è oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- f. con Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025 è stata sancita "Intesa ai sensi dell'art 5 comma 6, dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502";

CONSIDERATO che

- a. l'articolo 5, Capo III – *Organismi Contrattuali* – del Titolo I dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private definisce la struttura e le modalità di funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali;
- b. il comma 14 del medesimo articolo 5 prevede che il funzionamento delle Commissioni sia disciplinato mediante apposito regolamento, redatto sulla base dello schema-tipo riportato nell'Allegato 3, integrabile dalle Regioni;

CONSIDERATO altresì che, con nota regionale prot.n.PG/2025/0362127 del 18.07.2025, si è proceduto a richiedere alle AA.SS.LL., nonché alle Associazioni Sindacali delle farmacie pubbliche e private mediante riunione del 23.05.2025, i nominativi dei referenti del tavolo di concertazione pubblico/privato,

teso a definire le linee guida decisionali a cui potranno aderire le nuove Commissioni Farmaceutiche aziendali di cui all'art.5 dell'ACN;

RITENUTO pertanto

- a. di dover procedere, per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali, all'adozione di apposito regolamento redatto sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale;
- b. di dover approvare dunque il "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI - REGIONE CAMPANIA", allegato al presente provvedimento come Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 204.04.02, nonché alla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 204.04.00

DECRETA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato di:

1. di procedere, per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali, all'adozione di apposito regolamento redatto sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale;
2. di approvare dunque il "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI - REGIONE CAMPANIA", allegato al presente provvedimento come Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, ai Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, a Federfarma, ad Assofarm e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza – Casa di Vetro, del sito istituzionale della Regione Campania.

DOTT. UGO TRAMA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI FARMACEUTICHE AZIENDALI

REGIONE CAMPANIA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, secondo quanto previsto all'art. 5 c.14.

Art. 1. La Commissione Farmaceutica Aziendale

La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è costituita in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ed ha sede nel luogo indicato nella delibera di istituzione.

In ogni Azienda Sanitaria Locale è prevista l'istituzione in una Commissione Farmaceutica Aziendale.

Art. 2. Funzioni di segreteria

Il segretario della Commissione Farmaceutica Aziendale, nominato in conformità al disposto di cui all'art. 5 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto.

Il segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della commissione, nonché dei documenti e degli atti interessanti la commissione stessa.

Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il segretario, sulla base della documentazione in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

Art. 3. Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale

Le competenze della Commissione Farmaceutica Aziendale sono definite dall'articolo 5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

È compito della Commissione Farmaceutica Aziendale recepire il presente Regolamento regionale di funzionamento della Commissione Farmaceutica di cui all'art.5 del vigente ACN.

Art.4. Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

Le riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale hanno luogo di norma presso la sede indicata nell'atto di istituzione della Commissione stessa.

Le riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale sono convocate dal Presidente mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni non sono pubbliche, ad esse possono partecipare i supplenti senza diritto di voto.

Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.

Il componente effettivo che risulti assente consecutivamente per tre sedute senza giustificato motivo, è considerato decaduto nel ruolo e viene formalmente sostituito con altro componente.

Art. 5. Criteri decisionali

In ottemperanza all'art.5 c.6 nuovo ACN, la Commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto.

In ogni caso la Commissione esprime un proprio parere all'Azienda, entro il termine temporale previsto dalla nuova normativa.

Al fine di fornire linee guida omogenee sul territorio regionale e fermo restando la responsabilità delle valutazioni finali sui ricorsi avanzati, di esclusiva competenza della Commissione Farmaceutica Aziendale, si allega al presente Regolamento un elenco delle casistiche più frequenti di ricette destinate alla Commissione Farmaceutica Aziendale, recante l'indicazione dei provvedimenti concordati dal Tavolo di Concertazione regionale a tal fine istituito, elenco facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Per quanto concerne la convalida al pagamento delle ricette mediche cartacee, sono vincolanti i formalismi previsti dalla vigente convenzione all'art.12.

Riguardo alle ricette inviate alla Commissione Farmaceutica Aziendale di cui all'art.5 nuovo ACN, l'Azienda attenderà le decisioni della Commissione per applicare, eventualmente, il recupero economico relativo alle ricette contestate.

Con l'obiettivo di ridurre al minimo le casistiche sopra indicate, con cadenza mensile, i Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali, per il tramite delle competenti articolazioni distrettuali aziendali, provvedono alla convocazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, al fine di rappresentare in modo strutturato e sistematico gli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione Farmaceutica Aziendale in materia di appropriatezza prescrittiva.

Art. 6. Forma e notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

Per ogni seduta della Commissione Farmaceutica Aziendale deve essere redatto un verbale che sintetizzi le decisioni assunte dalla Commissione Farmaceutica Aziendale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario della Commissione.

La decisione della Commissione Farmaceutica Aziendale deve essere motivata e deve essere firmata dal presidente e dal segretario.

Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, è depositato entro venti giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.

Le decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale, di cui al comma 2 del Regolamento allegato al vigente ACN, sono definitive e vengono comunicate tramite raccomandata a/r o PEC, a firma del Presidente di Commissione, all'Azienda per i provvedimenti di competenza entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette.

L'Azienda procede con gli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Commissione, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata a/r.

Il presente Regolamento viene sottoposto a revisione a seguito di aggiornamenti normativi nazionali o regionali e/o ulteriori valutazioni delle parti.

C.F.A. ART.5 ACN FARMACIE		
	DESCRIZIONE CASISTICA	AZIONE
1	Isotretinoina senza formalismi obbligatori	Annullamento della ricetta (se i formalismi non sono presenti neppure nel dato telematico)
2	Clozapina priva di conta leucocitaria nella norma	Annullamento della ricetta (se i formalismi non sono presenti neppure nel dato telematico)
3	Ricette prive di fustelle	Annullamento della ricetta
4	Isotretinoina spedita oltre i 7 gg	Annullamento della ricetta
5	Ricette prive di TDL nei casi in cui la normativa prevede l'obbligo di riportarlo	Annullamento della ricetta
6	Ricette spedite erogando n. pezzi superiore al prescritto	Addebito eccedenza
7	Ricette con prescrizione di farmaci di Fascia C spedite in convenzione nei casi non previsti dalla vigente normativa	Annullamento della ricetta
8	Spedizione ricetta scaduta	Annullamento della ricetta
9	Farmaco non in commercio alla data di spedizione	Annullamento della ricetta
10	Farmaco revocato	Annullamento della ricetta
11	Ricetta rossa fuori regione	Annullamento della ricetta
12	Ricette duplicate	Annullamento della ricetta (se la ricetta duplicata viene anche tariffata)
13	Errori di erogazione farmaco, dosaggio, confezionamento ad eccezione dei casi art.10 c.6 privi di annotazione del farmacista	Annullamento della ricetta
14	Ricetta DPC spedita in convenzione priva di scheda ADR	Annullamento della ricetta, in mancanza di acquisizione della scheda ADR
15	Ricette di O2 prive di AIC	Convalida se l'AIC è presente nel dato telematico art.50, altrimenti vanno addebitate
16	Ricetta mancante del timbro del medico	Convalida se DEM, se Rosse vanno regolarizzate
17	Spedizione ricetta con data di spedizione mancante o antecedente alla data di prescrizione	Convalida se DEM, se Rosse vanno regolarizzate
18	Ricetta mancante data prescrizione	Convalida se DEM, se Rosse vanno regolarizzate